

**TRIBUNALE DI MESSINA- SEZ. LAVORO**

**RICORSO ex art. 700 c.p.c.**

Per la Prof.ssa Cucinotta Mariagrazia nata a Messina il 12/06/1976 ed ivi res.te in Via Noviziato n. 7/A Complesso “ Il Germoglio” codice fiscale CCNMGR76H52F158U, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall’avvocato Maria Anna Stellino (C.F. STLMNN74B60A176A - mariaanna.stellino@pec.it) ed elettivamente domiciliata in Alcamo (TP9 Via Nicolò della Valle n. 92, giusta procura in calce all’originale del presente atto (l’avv. Stellino dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla pec marianna.stellino@pec.it o per fax al numero 0924 514844))

**CONTRO**

- l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio XIV ambito territoriale per la Provincia di Messina C. F. 80005000833 in persona del Dirigente pro - tempore domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura distrettuale di Stato con sede in Via dei Mille, Isol.221, n.65 Messina
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca in persona del Ministro pro tempore C.F. 80185250588 domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura distrettuale di Stato con sede Via dei Mille, Isol.221, n.65 Messina

**E NEI CONFRONTI**

- Della Prof.ssa Asciutto Diana, nata a Messina il 10/01/1977

**PREMESSO**

- Che la Prof.ssa Cucinotta ha presentato domanda informatizzata per le supplenze da GPS ( che si allega)
- Che la ricorrente è in graduatoria alla posizione 411 con punteggio 63 ( come da graduatoria che si allega).
- Che la ricorrente non ha ricevuto alcuna nomina essendo stata superata da docenti con il suo stesso punteggio ma in posizione inferiore ( vedi prof.ssa MINUTOLI GRAZIELLA 21/04/1976 posizione 412 punteggio 63 scuola " MANZONI " - "PIRANDELLO) e/o con punteggio notevolmente più basso ( Prof. CERTO DANIELE punteggio 55 scuola “LA

PIRA " CAMARO", Prof.ssa ASCIUTTO DIANA punteggio 53 scuola " LA PIRA " CAMARO)

- Che tali docenti hanno ricevuto l'incarico nelle stesse sedi di scelta prodotte dalla sottoscritta ( Comune di Messina)
- Che per tale motivo la ricorrente ha presentato reclamo avverso tale decreto di nomina **AVVERSO "GPS/GAE Decreto di pubblicazione incarichi a tempo determinato - primo turno di nomine" del 29/08/2023.**
- Che con nota denominata "GAE e GPS – Riscontro generalizzato a diffide e reclami pervenute sul medesimo oggetto – Mancata attribuzione di incarico di supplenza o attribuzione di incarico ad aspiranti collocati in posizione di graduatoria o fascia inferiore" l'Ufficio scolastico di Messina ha rappresentato di avere ricevuto molteplici reclami e diffide e che *"che le suddette istanze sono state esaminate da questo Ufficio il quale, alla luce dell'elevato numero delle stesse – tale da non consentire un riscontro individuale in tempi celeri – vi fornisce riscontro generalizzato"*
- Che nella suddetta nota si legge:” *Invero, occorre premettere che l'algoritmo ministeriale attribuisce esclusivamente gli incarichi relativi a classi di concorso, sedi, tipologie di cattedre (cattedre interne, cattedre esterne nello stesso comune, cattedre esterne tra comuni diversi, spezzoni orari), tipologie di posto (posto comune o sostegno), tipologie di scuola (es. serale, adulti, carceraria, ospedaliera ecc.) solo se espressamente indicate nell'istanza e nell'ordine in cui sono state espresse. Pertanto, si rileva che la mancata attribuzione di incarico di supplenza o l'assegnazione di un incarico presso sedi espresse con priorità inferiore rispetto ad altre, indicate prioritariamente nell'istanza presentata ma assegnate a docenti in posizione deteriore, non può che dipendere esclusivamente dai sottoindicati fattori.*
- Che i fattori richiamati sono due e precisamente: *"Anzitutto, dalle verifiche effettuate è emerso che in molti casi le situazioni reclamate dipendono dall'erronea o incompleta compilazione dell'istanza di scelta delle 150 sedi, che ciascun aspirante ha prodotto*

*nell'ambito della procedura Informatizzazione Nomine Supplenze: il sistema informativo, infatti, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza, se, nel momento in cui tratta la posizione dell'aspirante, non rileva fra le preferenze espresse le sedi e le tipologie di cattedra e di posto disponibili in quanto non assegnate ai candidati che lo precedono per punteggio, non attribuisce il relativo incarico, procedendo, pertanto, a trattare gli aspiranti collocati in posizione successiva di graduatoria. Sul punto, si richiama quanto previsto dall'O.M. n. 112 del 06/05/2022, che all'art. 12 comma 4 prevede: "La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. **Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento**". Il successivo art. 12 comma 10 dispone: "La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12".*

- *In secondo luogo, è possibile che i candidati collocati in posizione inferiore, destinatari di nomina o di nomina più favorevole rispetto ai reclamanti, **beneficino di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992**: in tal caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale,*

*sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri. Vi è, poi, il caso dei candidati c.d. “riservisti”, ossia beneficiari della riserva per le categorie protette prevista dalla Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno avuto riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze, o della riserva contemplata dal D.lgs. n. 66/2010.*

- Che con bollettino dell'08/09/2023 ( secondo turno di nomine) ben 10 docenti con punteggio di gran lunga inferiore a quello della ricorrente hanno ottenuto incarichi sulle stesse sedi indicate da quest'ultima nell'istanza di scelta.
- Che l'odierna ricorrente ha appreso dall'Ufficio, per le vie brevi che la Prof.ssa Venuto e il prof. Certo Daniele sono entrambi riservisti ex legge 68/1999.

Nel caso che ci occupa appare evidente che sussistono i requisiti richiesti dalla legge per la proposizione e l'ottenimento di un provvedimento ai sensi dell'art. 700 codice di rito.

**Sul fumus boni iuris.**

*1. Il fumus boni iuris, in particolare, sussiste sulla scorta della documentazione prodotta.*

Ed infatti, nel caso di specie mentre la Prof.ssa Venuto e il Prof. Certo, come detto sopra, sono riservisti e quindi hanno la precedenza rispetto alla odierna ricorrente ( ed infatti non sono stati individuati come controinteressati del presente ricorso), la Prof.ssa Diana non è riservata né gode del beneficio della precedenza di cui alla legge 104/92.

La stessa ha, però, ottenuto l'incarico nel comune di Messina. scuola Camaro La Pira e cioè in una delle sedi indicate dalla ricorrente tra le sue preferenze.

Tale nomina ha violato quanto disposto dal comma 4 dell'art. 12 dell'O.M. 112/2022 che testualmente recita: *“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. **Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze***

**esprese, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento**

Nel caso di specie al proprio turno di nomina ( punteggio 63 ) e cioè dopo i riservisti Prof.ssa Minutoli e Prof. Certo, ma prima della Prof.ssa Asciutto Diana ( punteggio 53) la ricorrente poteva essere soddisfatta in relazione alle preferenze dalla stessa esprese ed in particolare nella sede “ La Pira Camaro”, scuola del Comune di Messina ( cfr. domanda allegata).

L'assegnazione di un incarico in tale sede, a docente con punteggio inferiore alla ricorrente, rende la procedura operata dal Ministero illegittima e viziata per violazione di legge ed eccesso di potere.

2. In linea subordinata senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, si evidenzia come. anche nella non temuta ipotesi in cui la Prof.ssa Diana fosse titolare di una qualche precedenza che renderebbe legittima la sua nomina, si evidenzia come la procedura operata dal MIUR nei confronti della ricorrente sia assolutamente illegittima e viziata da eccesso di potere e illogicità manifesta.

Ed infatti, con bollettino dell'08/09/2023 ( secondo turno di nomine) ben 10 docenti con punteggio di gran lunga inferiore a quello della ricorrente hanno ottenuto incarichi sulle stesse sedi indicate da quest'ultima nell'istanza di scelta.

L'Ufficio scolastico provinciale legittima il comportamento del Ministero affermando nella sua nota di riscontro generalizzata che “È palese, dunque, come la normativa in esame espressamente preveda che alla sopravvenienza di disponibilità, tali da rendere necessaria l'elaborazione di ulteriori turni di nomina, debba inderogabilmente farsi fronte mediante scorrimento della graduatoria, senza alcuna possibilità di recuperare le posizioni, ormai superate, degli aspiranti precedentemente rinunciatari, anche nell'ipotesi in cui le relative sedi sopraggiunte siano state dagli stessi indicate nell'istanza”

Come affermato dalla giurisprudenza di merito, chiamata già il precedente anno scolastico ad esprimersi su queste annose vicende, ( cfr. per tutti Tribunale di Cassino, Ordinanza Collegiale rg.

23/2023 del 14/03/2023 però *“Non risulta dall’esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l’assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un’implicita rinuncia all’assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l’effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l’accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell’incarico.”*

Il Tribunale continua sottolineando che: *“La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa.”*

Ed ancora di recente il Tribunale di Ivrea, accogliendo il ricorso di una docente ha definito *“paradossale il sistema introdotto dal MIM nel conferimento degli incarichi da GPS”,* sottolineando come la procedura non sia conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico .

E' necessario, infine, evidenziare come il provvedimento oggi impugnato è solo uno degli innumerevoli provvedimenti viziati posti in essere dal MIUR.

Ed infatti costituisce fatto notorio come il cd. ALGORITMO, utilizzato dal Ministero per l'assegnazione degli incarichi da GPS, non ha funzionato correttamente, come dimostrano gli innumerevoli (migliaia) reclami/tentativi di conciliazione inoltrati dai docenti all'Amministrazione, oggi resistente.

Ed invero, detti reclamanti, come l'odierna ricorrente, hanno denunciato di essere stati superati da altri colleghi con punteggio inferiore avendo l'algoritmo prodotto effetti inspiegabili anche alla luce degli atti di macroorganizzazione del Ministero.

Oltretutto, preme precisare, che il Ministero si è limitato ad effettuare un riscontro generalizzato ( di cui sopra) e non ha ripristinato lo status quo ante. Dunque, dell'errore dell'algoritmo hanno beneficiato tantissimi docenti a scapito di altri, ingiustamente privati di un posto di lavoro e che pertanto, costretti ad agire in sede giurisdizionale per fare valere la tutela delle loro aspettative.

### **Sul *periculum in mora*,**

Com'è noto la tutela strumentale e provvisoria e residuale può essere concessa se chi la azione è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.

L'esistenza del *periculum in mora*, in particolare, va ravvisata sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto dello stesso; sia nei casi in cui la lesione dello stesso comporti la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi; sia, infine, in quei casi in cui la lesione implichi effetti pregiudizievoli irreversibili.

Orbene nel caso di specie sussiste il *periculum in mora* per i seguenti motivi:

- 1) La Prof.ssa Cucinotta, oltre alla laurea necessaria ad iscriversi nelle gps relative alla propria classe di concorso ha, altresì, conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno. Il provvedimento datoriale illegittimo, che priva la ricorrente del diritto ad insegnare,

comporterebbe per la ricorrente un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della personalità in quanto verrebbe leso *“il bene concreto della professionalità, nella forma delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* così come tutelato dalla Giurisprudenza di legittimità ( cfr. per tute Cass. Civ. sez. lavoro sentenza n. 14443 del 06/11/2000).

- 2) La ricorrente se avesse legittimamente ottenuto un incarico a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 avrebbe conseguito un ulteriore punteggio per il servizio prestato che, sommato a quello già acquisito di 63 punti, le avrebbe consentito, molto probabilmente, di potere ottenere il prossimo anno scolastico l'agognata immissione in ruolo nella sua stessa provincia di residenza ( Messina). Il comportamento datoriale illegittimo priva, invece la stessa di tale possibilità con conseguente perdurante incertezza della sua situazione lavorativa.

**Tutti i detti pregiudizi hanno natura irreparabile atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post per equivalente).**

Tanto premesso si chiede che

**voglia l'On. Tribunale**

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Ritenuta allo stato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, *inaudita altera parte* o previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione

- Accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa Cucinotta ad avere assegnato un incarico su posto di sostegno come dalla stessa indicato nella domanda informatizzata per le supplenze da GPS
- Per l'effetto condannare le amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei loro legali rappresentanti in carica, ad emanare tutti gli atti ritenuti



necessari a consentire alla Prof.ssa Cucinotta di ottenere l'incarico a tempo determinato a lei spettante.

In via istruttoria:

- Ammettere i documenti depositati

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Alcamo (TP) -Messina, li 18/09/2023

Avv. Maria Anna Stellino

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

A RICORSO  
B PROCURA ALLE LITI  
C DICHIARAZIONE REDDITUALE  
D DOCUMENTO DI IDENTITA'

1. Domanda inserimento graduatoria GPS
2. Graduatoria GPS
3. Bollettino nomine primo turno
4. Reclamo
5. Bollettino nomine secondo turno
6. Riscontro generalizzato Ufficio Scolastico